

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX

1

I diritti costituzionali nell'era di internet: cittadinanza digitale, accesso alla rete e *net neutrality*

di Simone Scagliarini

SOMMARIO: **1.** I diritti costituzionali nell'era di internet: verso una cittadinanza (anche) digitale. – **2.** Il diritto di accesso a internet. – **2.1.** Il (controverso) fondamento costituzionale. – **2.2.** L'attuazione legislativa. – **3.** La neutralità della rete.

1. I diritti costituzionali nell'era di internet: verso una cittadinanza (anche) digitale

I diritti fondamentali riconosciuti dalle Costituzioni non sono mai entità avulse dal tempo: essi, infatti, nascono e si sviluppano in determinati contesti storici, nei quali sorgono specifici bisogni di tutela cui nuovi diritti intendono dare risposta, risultando perciò fortemente plasmati sia nella struttura che nel contenuto da quegli stessi contesti. In modo analogo, con il trascorrere del tempo, i diritti già riconosciuti nelle Carte costituzionali subiscono cambiamenti, seguendo un processo dinamico in cui, fermo restando l'interesse sostanziale di tutela che ne è alla base, forme, modi e intensità della loro applicazione mutano continuamente.

L'avvento e lo sviluppo di nuove tecnologie è senza dubbio uno degli elementi che da sempre incidono su questo processo di mutamento incessante dei diritti. In particolare, a seguito del progresso tecnologico, osserviamo come le situazioni soggettive di vantaggio si evolvono secondo due possibili direzioni, che procedono di pari passo.

In primo luogo, infatti, la tecnica introduce **modalità fino ad allora sconosciute di fruizione dei diritti** (e normalmente, come altro lato della medaglia, anche rischi inediti per la loro tutela) che fanno emergere profili nuovi di libertà

già consolidate. Per esempio, quando in Assemblea costituente fu scritto l'art. 21 per garantire la libertà di manifestazione del pensiero, la televisione non esisteva nemmeno, eppure questa disposizione è stata successivamente applicata estensivamente anche all'ambito televisivo, di cui il testo della norma ovviamente non parlava, per assicurare, tra l'altro, il pluralismo dell'informazione.

In secondo luogo, dall'avvento di nuove tecnologie possono nascere veri e propri **nuovi diritti**, in risposta ad interessi, ritenuti meritevoli di tutela, dei quali in precedenza era del tutto impossibile immaginare talora finanche l'esistenza. Il diritto alla riservatezza è un esempio particolarmente emblematico di questo secondo *trend*. Infatti, sebbene questa sia un'esigenza atavica dell'uomo, è solo dal momento in cui si creano strumenti tecnologici più sofisticati che si avverte la necessità di proteggere la privacy individuale, fino ad allora possibile oggetto di restrizioni solo molto limitate. Non è dunque un caso che l'emersione di questo diritto si ebbe negli Stati Uniti alla fine del XIX secolo, quando l'introduzione della rotativa fece sì che i giornali (nel caso specifico: che davano notizie sulla vita privata di un noto avvocato di Boston) acquistassero una diffusione su scala significativa e cominciasse perciò ad essere letti da un numero più ampio di persone. Come non a caso le vicende giudiziarie che segnano tappe fondamentali del riconoscimento anche in Italia del medesimo diritto hanno avuto ad oggetto opere cinematografiche o tecniche sofisticate di ripresa fotografica, tecnologie (allora) di recente introduzione.

Se applichiamo questo discorso all'informatica e a maggior ragione alla diffusione della rete o, ancor più di recente, all'introduzione dell'intelligenza artificiale (per limitarci a passaggi la cui portata rivoluzionaria è palese a tutti), possiamo intuire chiaramente come i due percorsi sopra accennati si siano ampiamente concretizzati (e continuano incessantemente).

Per fare un esempio, in relazione ai nuovi profili dei diritti tradizionali, non vi è dubbio che la corrispondenza, di cui l'art. 15 della Costituzione italiana riconosce la libertà e segretezza, fosse, nel pensiero dei Costituenti, quella tradizionale cartacea, ma l'avvento di internet porta ad ampliare il novero delle fattispecie che rientrano nella sfera di applicazione della norma, tanto che l'interpretazione di essa si evolve fino a ricomprendere la libertà e segretezza delle comunicazioni *elettroniche*.

Non mancano nemmeno nuovi diritti che nascono in questo mutato contesto digitale. Si pensi sempre alla privacy, che dal suo aspetto originario di *right to be let alone* inizia a ricomprendere anche il profilo dell'autodeterminazione informativa e soprattutto quello della protezione dei dati personali, che si sviluppa e si configura ormai come autonoma situazione soggettiva (almeno secondo una lettura assai diffusa in dottrina) di estrema importanza nell'attuale contesto (sul tema, si veda più approfonditamente l'ampia ricostruzione di Noemi Miniscalco).

Ora, la diffusione (verrebbe da dire la pervasività) della rete è oggi tale che non solo non esiste nemmeno un diritto che non subisca un qualche influsso da essa, ma soprattutto sono le attività della vita quotidiana (dal lavoro allo studio, dagli acquisti ai contatti sociali, ecc.) che si stanno spostando – in parte più o meno rilevante – su internet, tanto che da diversi anni, al tradizionale concetto di cittadinanza, come rapporto che lega l'individuo allo Stato, si è affiancata la nozione di **cittadinanza digitale**. Infatti, molti dei diritti e dei doveri connessi allo *status* di cittadino presuppongono oggi l'esistenza della rete. Basti pensare a quanto il canale digitale sia ormai imprescindibile per godere di libertà costituzionalmente riconosciute: l'avviamento di un'attività imprenditoriale, garantito dall'art. 41 Cost., si può fare solo attraverso un portale, così come attraverso la rete si consulta la propria documentazione medica o si prenota una prestazione sanitaria, in attuazione del diritto alla salute tutelato dall'art. 32 Cost., od ancora ci si iscrive alla scuola di cui ci parla l'art. 34 della Carta fondamentale utilizzando procedure telematiche. Ma la rete è altrettanto essenziale per comunicare con l'Amministrazione e fruire (quanto meno più agevolmente) dei servizi pubblici (come dimostra l'analisi di Fernanda Faini), così come è attraverso internet che passano strumenti fondamentali di partecipazione alla vita politica, a partire dalla disponibilità di fonti di informazione, che ne è il presupposto, fino ad arrivare, per citare un esempio, alle consultazioni pubbliche da parte dei soggetti regolatori. Del resto, se il primo tentativo di chi detiene il potere, per evitare di perderlo, è quello di bloccare o almeno controllare le comunicazioni informatiche (e la Cina contemporanea ce ne offre un, peraltro non isolato, esempio lampante) è proprio per il fatto che tra gli strumenti che consentono di realizzare più compiutamente la democraticità di un sistema politico c'è sicuramente anche il web (il tema è approfondito da Gianmarco Gometz).

Ma vi è di più. Se infatti pensiamo al concetto di cittadinanza *sociale*, secondo la prospettiva di Thomas Marshall, come piena inclusione ed effettiva partecipazione alla vita della società di cui si è parte, è facile verificare come nuovamente questa attualmente debba passare (anche) attraverso il canale digitale. Infatti, non è immaginabile una facile integrazione di chi, in ipotesi, sia privo di un accesso alla rete o di un *account* di posta elettronica, che rappresentano la chiave minima per entrare nel mondo digitale, nel quale (e dal quale) gran parte della vita sociale passa quotidianamente. L'esclusione dalla rete, oggi, è esclusione da una piena ed effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (per riecheggiare le parole con cui l'art. 3, comma 2, Cost. enuncia il principio di eguaglianza sostanziale), di modo che il concetto di cittadinanza va arricchendosi di questo nuovo elemento: si è realmente cittadini quando si è capaci (dal punto di vista tecnologico e cognitivo) di accedere alla rete, nella consapevolezza delle sue potenzialità e dei rischi ad essa connessi, al fine di godere dei benefici derivanti dall'uso di internet.

L'emergenza pandemica da poco superata ha portato ad estreme conseguenze il processo appena descritto, accelerando incredibilmente il passaggio verso la digitalizzazione di molte attività: dalla didattica a distanza nell'istruzione allo *smart working* in ambito lavorativo (su cui v. il capitolo curato da Iacopo Senatori), il mondo del nostro quotidiano si è proiettato *on line*, facendo emergere con estrema forza ed acuendo le diseguaglianze conseguenti al *digital divide*, ovvero al *gap* tra fasce di popolazione che per età, genere, scolarizzazione o disponibilità di risorse economiche, avendo facile accesso alle tecnologie informatiche ed alla rete, hanno potuto continuare ad esercitare, sia pure con qualche limitazione e difficoltà, i loro diritti di cittadinanza, e chi invece se ne è visto di fatto privato proprio perché escluso dalla possibilità di accedere al mondo digitale, vuoi per ragioni di ordine infrastrutturale (mancanza dell'accesso alla rete o di un dispositivo idoneo a tal fine) o vuoi per motivi di natura culturale, come la carenza di alfabetizzazione informatica (al tema sono dedicate ampie riflessioni da parte di Serena Vantin).

Il che, a ben vedere, dimostra che il pieno ed effettivo godimento della cittadinanza digitale incontra ostacoli diversi nella forma ma molto simili nella sostanza a quelli con cui da sempre deve fare i conti la cittadinanza tradizionalmente intesa, perché, se è vero che in rete molte diseguaglianze potrebbero venire eliminate con il superamento delle condizioni materiali che le originano, è altrettanto vero che, se non vengono preventivamente rimosse le differenze nelle condizioni che consentono una effettiva fruizione della rete, le diseguaglianze non solo non spariscono, ma, oltre a proiettarsi nella dimensione digitale, potrebbero persino finire per avere un peso ancora maggiore.

2. Il diritto di accesso a internet

Il discorso appena concluso ci ha portato ad individuare nella connessione alla rete un elemento essenziale per dare effettività al rapporto di cittadinanza. Ma allora – ci dobbiamo domandare – esiste un diritto fondamentale di accesso ad internet, strumentale al godimento di tutti gli altri diritti menzionati? E se esiste, esso trova già o dovrebbe trovare (e in che forma) riconoscimento costituzionale? E comunque, come può essere attuato dal legislatore?

Proviamo a rispondere distintamente ai quesiti.

2.1. Il (controverso) fondamento costituzionale

Un dato di tutta evidenza è che non vi è, nella Costituzione italiana, un riconoscimento esplicito del diritto di accesso ad internet. Del resto, il testo originario, redatto tra il 1946 e il 1947, non poteva certo disciplinare un aspetto allora nemmeno immaginabile.

Il fatto che manchi un riconoscimento esplicito non conduce, però, necessariamente alla conclusione che il diritto di accesso non esista o quanto meno non abbia natura di diritto costituzionale, giacché esso potrebbe comunque vantare un **fondamento implicito** nella Carta fondamentale. Tanto è vero che, sul punto, sono state elaborate tre diverse possibili ricostruzioni.

(1) Secondo una prima tesi, il **diritto di accesso a internet non esisterebbe come diritto autonomo di rilevanza costituzionale**, ma costituirebbe esclusivamente un nuovo profilo di tutela di molte, se non tutte, le libertà garantite dalla Carta fondamentale. Di modo che l'eventuale fondamento costituzionale dell'accesso alla rete sarebbe indiretto e connesso alla circostanza che esso sia uno strumento imprescindibile per la piena ed effettiva realizzazione di diritti, questi sì, formalmente riconosciuti in Costituzione. Anche la natura del diritto di accesso, secondo questa ricostruzione, varia a seconda della natura della libertà cui esso è funzionalizzato. Pertanto, esso si configurerebbe come un diritto a prestazione laddove anche la situazione soggettiva da garantire lo sia (come nel caso dell'accesso alla rete necessario per godere del diritto all'istruzione) e viceversa si atterrebbe a libertà negativa (che non richiede cioè un intervento attivo dello Stato) laddove l'accesso alla rete sia funzionale ad un diritto di analoga natura (come nel caso in cui venga utilizzato per manifestare il proprio pensiero, ad esempio implementando un proprio blog o commentando una notizia sul sito di un quotidiano).

Questa tesi, peraltro, ha il vantaggio di poter essere compatibile anche (ma non necessariamente solo) con le posizioni dottrinarie che ritengono che il catalogo dei diritti che ritroviamo in Costituzione sia chiuso e non suscettibile di estensioni (se non, beninteso, attraverso una revisione del testo costituzionale). Infatti, anche la parte della dottrina che aderisce a questa impostazione riconosce pur sempre la necessità di dare un'interpretazione estensiva ed evolutiva alle libertà codificate nella Carta fondamentale, di modo che, anche in questa prospettiva, l'individuazione nell'accesso alla rete di un nuovo strumento di garanzia di consolidate libertà appare tutt'altro che impossibile.

(2) Una diversa tesi, che presuppone invece il riconoscimento (peraltro oggi maggioritario in dottrina) del carattere aperto a nuove integrazioni in via interpretativa del catalogo dei diritti, vede nell'accesso ad internet un'**autonoma libertà** ricavabile dal testo costituzionale e segnatamente dagli artt. 15 e 21. Se la Costituzione riconosce la libertà di comunicare con terzi ed esprimere liberamente il proprio pensiero, allora, nel nuovo contesto tecnologico, quello stesso interesse sotteso al testo costituzionale porta all'emersione di una nuova situazione soggettiva, che è il diritto di accedere liberamente alla rete, senza incontrare divieti, censure od ostacoli da parte di chicchessia.

In questa prospettiva, in occasione dell'*Internet Governance Forum* del 29 novembre 2010, Stefano Rodotà lanciò la proposta di una modifica costituzionale,

trasposta poi in un disegno di legge di revisione che non fu, tuttavia, approvato (XVI legislatura – Atto Senato n. 2485), il quale mirava ad introdurre nel testo della nostra Carta, al fine di rendere esplicita questa nuova libertà, un art. 21-*bis*, ai sensi del quale «Tutti hanno uguale diritto di accedere alla rete Internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale».

(3) Una terza ed ultima prospettiva, attualmente prevalente, legge nel diritto di accesso ad internet sempre una nuova ed autonoma situazione giuridica soggettiva in grado di integrare il catalogo costituzionale, ma di natura sociale. In pratica, se la mancanza di un accesso alla rete rappresenta un ostacolo al pieno sviluppo della persona umana e all'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, di cui parla il già ricordato art. 3, secondo comma, della Costituzione, allora è compito della Repubblica intervenire attivamente affinché nessuno resti escluso, anche assicurando la possibilità di connettersi alla rete. Tra l'altro, a sostegno di questa tesi sono state richiamate pure alcune disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che enunciano ulteriori situazioni soggettive per la cui realizzazione internet appare strumento, se non indispensabile, quanto meno di estrema attualità: è il caso del diritto degli anziani a partecipare alla vita sociale e culturale (art. 25) e del diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantire l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla comunità (art. 26).

Saremmo dunque di fronte ad un **nuovo diritto sociale**, che (come la scuola o la sanità) presuppone un intervento attivo dello Stato, con la sola differenza che esso non soddisferebbe direttamente un bisogno specifico, ma sarebbe funzionale a poter efficacemente esercitare, grazie alla navigazione in rete, ulteriori diritti, questi, sì, volti a soddisfare una particolare necessità. Secondo questa prospettiva, il diritto *de quo* si traduce nella pretesa da parte dei cittadini a prestazioni pubbliche, che si dovrebbero configurare in termini di misure volte ad assicurare a tutti la possibilità di accedere alla rete, attraverso: a) la fornitura di un servizio universale (inteso come quella serie di prestazioni che devono essere rese disponibili a chiunque, a prescindere dalla sua ubicazione sul territorio nazionale, ed a prezzi contenuti, in quanto connesse al soddisfacimento di un diritto fondamentale) che ricomprenda almeno la banda larga, consentendo una navigazione a velocità adeguata. Questo profilo inclusivo sembra ancor più evidente dopo che il legislatore eurounitario, superando, con il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, di cui alla Direttiva 2018/1972/UE, la più blanda previsione meramente facoltizzante della precedente Direttiva 2002/22/CE ha espressamente motivato l'esigenza di fornire un'adeguata connessione con riferimento al rischio di esclusione sociale derivante dalla mancanza di un accesso efficace, che impedirebbe ai cittadini di partecipare pienamente alla vita sociale ed economica;

b) l'implementazione di misure volte ad assicurare l'utilizzabilità di strumenti ed infrastrutture tecnologici, come la diffusione di connessioni wi-fi gratuite ed azioni volte ad assicurare la disponibilità di un dispositivo atto alla navigazione; c) la predisposizione di politiche di alfabetizzazione informatica per l'acquisizione delle competenze necessarie a poter fattivamente beneficiare della disponibilità dei mezzi tecnici di accesso.

È in questa prospettiva che è stato presentato un diverso disegno di legge costituzionale (XVII legislatura – Atto Senato n. 1561 e Atto Camera n. 2816), anche questo non approvato, con cui si è proposta l'introduzione di un art. 34-*bis* (dunque anche topograficamente collocato nel titolo dedicato ai rapporti etico-sociali, per sottolinearne questa diversa natura), del seguente tenore: «Tutti hanno eguale diritto di accedere alla rete Internet, in modo neutrale, in condizioni di parità e con modalità tecnologicamente adeguate. La Repubblica promuove le condizioni che rendano effettivo l'accesso alla rete Internet come luogo ove si svolge la personalità umana, si esercitano i diritti e si adempiono i doveri di solidarietà, economica e sociale».

Ora, un elemento comune a tutte e tre le ricostruzioni riportate è che la mancanza di una previsione formale non è, di per sé, di ostacolo al riconoscimento di un diritto costituzionale di accesso ad internet, come peraltro si ha, ad oggi, solo nelle Costituzioni della Grecia e di diversi Stati Sudamericani. Né in Italia possiamo trovare, a differenza di quanto è avvenuto in importanti democrazie come gli Stati Uniti e la Francia, un riconoscimento esplicito di questa libertà da parte della **giurisprudenza costituzionale**, posto che la Corte italiana non si è mai pronunciata espressamente sul punto, sebbene le occasioni non le siano mancate.

Infatti, nel giudizio, promosso da una Regione contro lo Stato, che poi è stato risolto con la sentenza n. 307/2004, l'Avvocatura erariale, al fine di giustificare la legislazione statale che prevedeva incentivi per l'acquisto di PC con accesso alla rete in favore di giovani e soggetti a basso reddito, collocandola tra i livelli essenziali delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali che spetta perciò allo Stato definire in modo uniforme sul territorio nazionale, aveva invitato la Consulta a riconoscere l'accesso ai mezzi informatici come «“un vero e proprio diritto sociale”, strumentale all'esercizio di altri diritti fondamentali». La Corte, tuttavia, si è limitata a risolvere il conflitto sollevato dalla Regione ricorrente affermando che la legge impugnata risponde «a finalità di interesse generale, quale è lo sviluppo della cultura, nella specie attraverso l'uso dello strumento informatico, il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni» e quindi sostanzialmente aggirando la questione, senza pronunciarsi espressamente sul fondamento costituzionale e la natura del diritto di accesso.

La stessa cosa è avvenuta con la sentenza n. 145/2005: mentre la difesa dello Stato insisteva per riconoscere l'esistenza del diritto di accesso negli stessi termini riportati poc'anzi, la Corte evitava nuovamente di pronunciarsi nel merito,

limitandosi ad affermare l'applicabilità diretta nelle Province autonome di Trento e Bolzano della legge impugnata sulla base di considerazioni diverse.

Meno scrupoli a considerare esistente un diritto di accesso a internet sembra invece essersi posta la giurisprudenza di merito. La quale, fin dai primi anni Duemila, ha riconosciuto il risarcimento del danno esistenziale dovuto alla prolungata indisponibilità del collegamento alla rete, qualificando quest'ultimo come uno strumento essenziale, la cui privazione è stata riconosciuta lesiva sia del diritto al lavoro e all'istruzione, che di una normale vita di relazione, per esempio perché tale da impedire la lettura della posta elettronica piuttosto che videocchiamate con parenti lontani (in tal senso, almeno Giudice di Pace di Reggio Emilia, sentenza 26 febbraio 2008, n. 61; Giudice di Pace di Pisa, sentenza 26 marzo 2009, n. 1182; Giudice di Pace di Trieste, sentenza 30 luglio 2012, n. 587).

2.2. *L'attuazione legislativa*

Nell'ordinamento italiano, anche a prescindere dalla questione, di cui abbiamo parlato finora, del riconoscimento di un diritto *costituzionale* di accesso ad internet, sono comunque presenti da tempo norme di rango primario che hanno come obiettivo proprio quello di garantire o almeno di facilitare (1) la effettiva **disponibilità di una connessione** e degli strumenti necessari per la navigazione e (2) il ricorso alla rete come **luogo virtuale di esercizio dei diritti di cittadinanza**. Non potendo qui elencare tutti i provvedimenti adottati in queste direzioni, ci limiteremo ad alcuni esempi che ci sembrano paradigmatici.

(1) Sotto il primo profilo, molto significativa è la l. n. 4/2004 (c.d. legge "Stanca"), intitolata «Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici», già oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 145/2005 di cui abbiamo parlato in precedenza. Questo atto normativo, modificato ancora di recente nel 2020, si apre con il riconoscimento di un generale «diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici» per poi garantire in particolare il diritto di accesso a questi servizi (compresi i siti web e le app mobili) alle **persone con disabilità** «in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'art. 3 della Costituzione», sulla base di linee guida che sono definite dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), da ultimo riviste nel 2020. Tale legge si applica, oltre che alle Pubbliche Amministrazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende concessionarie di pubblici servizi e, più in generale, a tutte le imprese che godono di contributi pubblici per i servizi erogati tramite la rete, anche a tutti gli altri soggetti, indipendentemente dalla loro natura, che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a cinquecento milioni di euro.

Un secondo atto normativo che merita di essere ricordato è il Codice delle comunicazioni elettroniche (d. lgs. n. 259/2003), il quale, dopo le modifiche da ultimo apportate nel 2021, al fine di recepire il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche cui si è già fatto cenno, nel definire il servizio universale in materia di comunicazioni, stabilisce che «i consumatori hanno diritto ad accedere a un prezzo accessibile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, a un adeguato servizio di accesso a internet a banda larga». Spetta poi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individuare, alla luce delle circostanze nazionali e della larghezza minima di banda di cui dispone la maggioranza dei consumatori nel territorio italiano, la prestazione in grado di garantire a tutti la partecipazione sociale ed economica alla società. Peraltro, se attualmente, alla luce della delibera n. 253/17/CONS del 23 giugno 2017, risulta ricompresa nel servizio universale la **banda larga**, come connessione veloce, di almeno 2 Megabit per secondo (Mbps), che consente, ad esempio, videoconferenze, visione di filmati, ecc., è però tuttora in corso una consultazione pubblica da parte dell'AGCOM per raccogliere gli elementi istruttori necessari, alla luce delle novità normative da ultimo intervenute, al fine di individuare la soluzione che assicuri un'effettiva inclusione sociale.

(2) Sotto il secondo dei profili prima ricordati, va menzionato almeno il Codice dell'amministrazione digitale (d. lgs. n. 82/2005). La sezione II del Capo I di questo atto normativo, in attuazione della riforma della Pubblica Amministrazione del 2015, è stata intitolata significativamente "**Carta per una cittadinanza digitale**". In essa viene riconosciuto il diritto di ciascuno ad utilizzare strumenti informatici nei rapporti con la P. A., la quale ha l'obbligo di favorire attraverso la rete la partecipazione al processo democratico, l'esercizio dei diritti civili e politici e il miglioramento della qualità dei propri atti. Viene altresì prevista la realizzazione di progetti di alfabetizzazione informatica e la disponibilità di connessioni presso gli uffici pubblici (una più ampia disamina sarà fornita da Fernanda Faini).

L'emergenza pandemica, che, come abbiamo ricordato al paragrafo 1, ha acuito la necessità di disporre di un accesso ad internet e ha fatto esplodere il *digital divide*, ha conseguentemente visto moltiplicarsi gli interventi volti ad assicurare effettività alla disponibilità di una connessione e degli strumenti necessari alla navigazione. Va ricordato quanto meno il d.l. n. 18/2020, il cui art. 120, al fine di assicurare un adeguato supporto economico, tecnologico e conoscitivo in grado di consentire lo svolgimento della didattica a distanza, ha stanziato diversi milioni di euro a sostegno degli studenti in difficoltà, prevedendo l'acquisto di dispositivi digitali da mettere a disposizione (in comodato) per i meno abbienti tramite l'assegnazione di risorse direttamente alle scuole.

Non è poi irrilevante, distogliendo un attimo lo sguardo dalla legislazione nazionale, sottolineare come anche molte Regioni abbiano dimostrato sensibilità

al tema. L'esempio forse più significativo è quello della Regione Lazio, che ha previsto nell'art. 6 del proprio **Statuto** (quindi nella fonte che si pone al vertice della gerarchia a livello regionale) il diritto alla fruizione delle reti informatiche, ancorché vada ricordato che si tratta di una norma statutaria (ampiamente e genericamente) programmatica, ciò che, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, la rende priva di valore giuridico.

Per completare il quadro, se dall'*hard law* ci volgiamo al *soft law*, occorre quanto meno ricordare che il Governo ha adottato un atto programmatico, noto come **Agenda Digitale Italiana**, che si innesta nel tronco dell'Agenda Digitale Europea approvata dalla Commissione, nella quale si inserisce la Strategia italiana per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015; è nel solco di essa, per esempio, che, sempre per cercare di ridurre il *digital divide* prepotentemente emerso durante la crisi pandemica, è stato possibile adottare un "Piano voucher sulle famiglie a basso reddito", nel cui preambolo si legge significativamente che, nel contesto attuale, il collegamento ad internet attraverso la **banda ultralarga costituisce il presupposto per l'esercizio di diritti essenziali**, costituzionalmente garantiti, quali il diritto allo studio e al lavoro.

Ancora, va ricordato quello che è forse il tentativo più ambizioso di dare un riconoscimento formale al diritto di accesso alla rete, sebbene si sia tradotto in un atto privo di valore giuridico: la **Dichiarazione dei diritti di internet**. Si tratta di un documento elaborato da una Commissione, costituita da parlamentari ed esperti, nominata dalla Presidente della Camera on. Boldrini nel 2014 e che si è tradotta in un atto dell'istituzione parlamentare sotto forma di mozione approvata il 28 luglio 2015. Ai nostri fini assume particolare rilevanza l'art. 2, che, dopo aver definito l'accesso ad internet come «diritto fondamentale della persona e condizione per il suo pieno sviluppo individuale e sociale», stabilisce che ciascuno ha diritto di goderne «in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale». Si tratta, in sostanza, di una esplicita configurazione in termini di diritto sociale, secondo una delle possibili ricostruzioni analizzate nel paragrafo precedente, come fanno propendere anche le previsioni in termini di garanzia relativa ai presupposti sostanziali ed all'obbligo di intervento statale per la rimozione di ogni possibile causa di *digital divide* a danno di persone in situazioni di vulnerabilità.

Da ultimo, non è possibile trascurare le previsioni che sul tema si rinvencono nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il quale contiene un gran numero di misure indirizzate alla realizzazione di uno dei cardini del programma *Next Generation EU*, ovvero la transizione digitale. In particolare, all'interno del PNRR vi sono misure specificamente volte al superamento del *digital divide*, sotto entrambi i profili precedentemente evidenziati.

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX